

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 889 DEL 14 GIUGNO 2024

"Bando per il finanziamento di iniziative e interventi di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art.17, c.1, L.R. n.20/2009."

Sommario

Capo I - Finalità e oggetto.....	3
Art.1 Finalità e normativa di riferimento.....	3
Art.2 Dotazione finanziaria e struttura attuatrice.....	3
Capo II - Territorio interessato e requisiti per l'ammissione al finanziamento.....	3
Art.3 Territorio interessato.....	3
Art.4 Requisiti dei soggetti legittimati a presentare domanda di finanziamento.....	3
Art.5 Partenariato.....	3
Capo III - Attività finanziabili, ammissibilità della spesa e intensità del finanziamento.....	4
Art.6 Attività finanziabili.....	4
Art.7 Principi generali per l'ammissibilità delle spese	4
Art.8 Spese ammissibili	4
Art.9 Spese non ammissibili.....	5
Art.10 Intensità e ammontare del finanziamento.....	5
Capo IV - Modalità e termini di presentazione della domanda	6
Art.11 Modalità e termini di presentazione della domanda.....	6
Art.12 Cause di inammissibilità della domanda.....	6
Capo V - Comunicazione di avvio del procedimento, istruttoria delle domande, valutazione dei programmi di iniziative e interventi, concessione e liquidazione del finanziamento	7
Art.13 Comunicazione di avvio del procedimento.....	7
Art.14 Istruttoria delle domande	7
Art.15 Commissione di valutazione.....	7
Art.16 Criteri per la valutazione dei programmi di iniziative e interventi.....	7
Art.17 Graduatoria dei programmi di iniziative e interventi ammissibili.....	7
Art.18 Concessione e liquidazione del finanziamento	8
Capo VI - Variazioni dei programmi di iniziative e interventi.....	8
Art.19 Variazioni dei programmi di iniziative e interventi.....	8
Capo VII - Realizzazione dei programmi di iniziative e interventi e rendicontazione della spesa.....	8
Art.20 Avvio del programma e tempi di realizzazione	8
Art.21 Rendicontazione della spesa.....	9
Art.22 Documentazione giustificativa delle spese	9
Capo VIII - Revoche, verifiche e controlli	9
Art.23 Rideterminazione del finanziamento	9
Art.24 Revoca del decreto di concessione del finanziamento	10

Art.25 Ispezioni e controlli.....	10
Capo IX - Obblighi per i soggetti beneficiari	10
Art.26 Obblighi di pubblicità e di informazione.....	10
Art.27 Comunicazioni con l'Amministrazione regionale.....	10
Capo X - Disposizioni finali.....	10
Art.28 Approvazione e Rinvio.....	10
Art.29 Informativa ai sensi dell'art.13, Regolamento europeo 2016/679/UE (GDPR).....	10
ALLEGATO A - Criteri per la valutazione dei programmi di iniziative e interventi (riferito all'art.16).....	12

Capo I - Finalità e oggetto

Art.1 Finalità e normativa di riferimento

1. Il presente bando definisce, ai sensi dell'art.17, c.1, L.R. n.20/2009 (*Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia*), i criteri e le modalità per l'individuazione delle categorie di soggetti beneficiari, delle tipologie di interventi e spese ammissibili, per la presentazione delle domande, l'erogazione, la rendicontazione e la revoca dei benefici assegnati ai fini del finanziamento di programmi di iniziative e interventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si fa riferimento alla L.R. n.20/2009 e alla L.R. n.7/2000 (*Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso*).

Art.2 Dotazione finanziaria e struttura attuatrice

1. Per il perseguimento della finalità del presente bando è disponibile una dotazione finanziaria pari a euro 265.000,00.
2. La struttura regionale competente per la concessione dei finanziamenti di cui al presente bando è il Servizio lingue minoritarie e corregionali all'estero della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione (nel prosieguo, anche, "Servizio").

Capo II - Territorio interessato e requisiti per l'ammissione al finanziamento

Art.3 Territorio interessato

1. Il territorio regionale interessato dal presente bando è quello sul quale, ai sensi dell'art.1, c.2, L.R. n.20/2009, insistono le minoranze di lingua tedesca e comprende il territorio dei Comuni di Sappada/*Plodn*, Sauris/*Zahre*, Paluzza per la frazione *Timau/Tischlbong*, Tarvisio/*Tarvis*, Malborghetto-Valbruna/*Malborgeth-Wolfsbach* e Pontebba/*Pontafel*.

Art.4 Requisiti dei soggetti legittimati a presentare domanda di finanziamento

1. Sono legittimati a presentare domanda di finanziamento:
 - a) i Comuni di cui all'art.3, c.1, nonché le Comunità di montagna operanti sul territorio d'insediamento delle minoranze di lingua tedesca;
 - b) gli Enti e le Organizzazioni rappresentativi delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia di cui all'art.14, L.R. n.20/2009, riconosciuti con D.P.Reg. n.090/2011 e con D.P.Reg. n.0208/2018;
 - c) altri Enti privi di finalità di lucro, aventi sede legale e operanti nel territorio di cui all'art.3, c.1, che promuovono programmi di iniziative e interventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle minoranze di lingua tedesca.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al presente bando:
 - a) singolarmente;
 - b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.

Art.5 Partenariato

1. In caso di partenariato, il soggetto capofila (nel prosieguo, "Capofila") è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale e i requisiti di cui all'art.4, c.1, sono accertati esclusivamente con riferimento allo stesso.
2. Tutti i partner del Capofila dichiarano di essere privi di finalità di lucro o di avere finalità mutualistica, a pena di esclusione dal rapporto di partenariato.
3. Ai fini del partenariato:
 - a) i soggetti interessati possono presentare in qualità di Capofila un'unica domanda, a pena di inammissibilità di tutte le domande presentate come Capofila;
 - b) il Capofila di un programma di iniziative e interventi può partecipare in qualità di partner in un'altra domanda una sola volta, a pena di esclusione dal partenariato di tutte le domande presentate in cui figura quale partner;

- c) i soggetti interessati possono partecipare in qualità di partner nell'ambito di un'unica domanda, a pena di esclusione dal partenariato di tutte le domande presentate in cui figurano quali partner.

Capo III - Attività finanziabili, ammissibilità della spesa e intensità del finanziamento

Art.6 Attività finanziabili

1. Le attività finanziabili sono:
 - a) interventi per la diffusione della conoscenza della lingua di minoranza anche tramite l'organizzazione di corsi d'insegnamento della lingua e delle tradizioni locali, di conferenze e convegni diretti all'approfondimento delle relative conoscenze linguistiche nonché di ricerche in materia linguistica e culturale;
 - b) organizzazione di eventi, spettacoli e manifestazioni culturali per la promozione e la valorizzazione della lingua di minoranza e delle tradizioni popolari del territorio interessato;
 - c) iniziative di carattere informativo, comprese le attività editoriali, discografiche, multimediali ed espositive, le attività e produzioni nel settore dei media e nei vari ambiti socio-economici nella lingua di minoranza;
 - d) interventi per la riqualificazione e il miglioramento dell'offerta linguistico culturale anche con un ampliamento delle dotazioni e un adeguamento delle attrezzature esistenti con riguardo agli archivi storici, alle biblioteche e ai musei;
 - e) attività di collaborazione e cooperazione culturale con enti operanti in paesi europei in cui è storicamente presente la lingua tedesca, ovvero in territori nazionali ed esteri ove sono presenti minoranze di lingua tedesca o altre minoranze linguistiche.

Art.7 Principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Sono ammissibili le spese che rispettano i seguenti principi generali:
 - a) sono relative al programma di iniziative e interventi finanziato;
 - b) sono riferibili al periodo di durata del programma di iniziative e interventi finanziato e i documenti giustificativi sono emessi entro il termine di presentazione del rendiconto;
 - c) sono sostenute dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art.8 Spese ammissibili

1. Per il programma di iniziative e interventi finanziato, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
 - a) spese direttamente collegabili al programma:
 - 1) spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal soggetto beneficiario per soggetti funzionali al programma;
 - 2) retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al programma e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario;
 - 3) spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili, se necessari alla realizzazione del programma;
 - 4) spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione del programma, esclusa la spesa per il riscatto dei beni;
 - 5) spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il programma;
 - 6) spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;
 - 7) canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per il programma;
 - 8) spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative;
 - 9) spese per premi per concorsi, esclusi premi in denaro;
 - b) spese per compensi di soggetti funzionali al programma, inclusi gli oneri sociali e fiscali, qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del soggetto beneficiario;
 - c) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dell'ente organizzatore del programma, per prestazioni di consulenza e di sostegno erogati da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al programma, che risultano indispensabili e correlate al programma proposto e realizzato;
 - d) spese di pubblicità e di promozione relative al programma: spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese tipografiche; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web;

- e) spese per la gestione di spazi relative al programma: spese per la locazione di spazi per la realizzazione del programma;
 - f) nella misura massima del 10 per cento del contributo: spese di rappresentanza per eventi di presentazione del programma.
2. Per il funzionamento dell'ente finanziato, sono ammissibili, nella misura massima del 15 per cento del contributo, le seguenti spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario:
- a) spese per la fornitura di elettricità, gas e acqua;
 - b) canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative;
 - c) spese per l'acquisto di beni strumentali, anche ammortizzabili;
 - d) spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, esclusa la spesa per il riscatto dei beni;
 - e) spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi;
 - f) spese telefoniche;
 - g) spese relative al sito web e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali;
 - h) spese postali;
 - i) spese fisse bancarie;
 - j) spese di cancelleria;
 - k) retribuzione lorda del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario;
 - l) spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione.
3. Sono ammissibili per la realizzazione del programma, nella misura massima del 10 per cento del contributo, le seguenti spese di viaggio, vitto e alloggio degli associati e dei dipendenti del soggetto beneficiario, nonché di quelli dei soggetti partner:
- a) le spese sostenute per alberghi sino alla prima categoria, comprensive della prima colazione;
 - b) le spese sostenute per la consumazione di due pasti giornalieri, nel limite di 35 euro per pasto a persona;
 - c) le spese sostenute per viaggi effettuati con mezzi di linea terrestre, marittima o aerea;
 - d) le spese sostenute per pedaggi autostradali, parcheggi, autobus, autotassametri e mezzi noleggiati;
 - e) per le spese di utilizzo del mezzo proprio compete il rimborso chilometrico secondo le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI.

Art.9 Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) tributi;
- b) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
- c) contributi in natura;
- d) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
- e) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
- f) altre spese prive di una specifica destinazione;
- g) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
- h) spese di tesseramento: quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali, e spese di iscrizione ad albi;
- i) spese per oneri finanziari;
- j) spese di pubblicità e di promozione relative al programma di iniziative e interventi finanziato di cui all'art.8, c.1, lett.d), che non rispettano gli obblighi di pubblicità e di informazione di cui all'art.26.

Art.10 Intensità e ammontare del finanziamento

1. I finanziamenti oggetto del presente bando sono concessi nella misura pari al 100% della spesa ammissibile e non possono superare il fabbisogno di finanziamento.

2. Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra i costi previsti e attualizzati del programma di iniziative e interventi proposto e le entrate complessive previste e attualizzate del programma stesso. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il programma, quali, ad esempio, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici a esso specificatamente destinati, a esclusione del finanziamento di cui al presente bando.

3. Il finanziamento è concesso fino a un massimo di euro 15.000,00, se il programma di iniziative e interventi proposto è oggetto di una domanda singola, e di euro 40.000,00, se lo stesso è realizzato nell'ambito di un rapporto di partenariato.
4. Il limite minimo di finanziamento richiesto per ciascuna domanda non può essere, in ogni caso, inferiore a euro 5.000,00 e superiore al massimo previsto ai sensi del c.3.
5. Qualora l'importo del finanziamento richiesto sia inferiore a euro 5.000,00 o superiore al massimo previsto ai sensi del c.3, la domanda è inammissibile.
6. I programmi di iniziative e interventi sono finanziati sino a esaurimento delle risorse disponibili.

Capo IV - Modalità e termini di presentazione della domanda

Art.11 Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di finanziamento è presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo sul modello pubblicato sul sito web della Regione (<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale/comunita-linguistiche/FOGLIA17/>), unitamente a:
 - a) una relazione riepilogativa del programma di iniziative e interventi che si intende realizzare;
 - b) il preventivo delle uscite e delle entrate complessive previste dal programma, con l'indicazione di ogni singola voce e con specifica evidenza delle eventuali previsioni di copertura finanziaria derivante da altre fonti di finanziamento, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt.8 e 9;
 - c) nel caso del modello riservato ai soggetti proponenti di cui all'art.4, c.1, lett.a), un cronoprogramma della spesa, al fine dell'imputazione della stessa nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.118/2011 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42.*);
 - d) nel caso del modello riservato ai soggetti proponenti di cui all'art.4, lett.b) e lett.c), copia dell'atto costitutivo e dello statuto, qualora non prodotti agli Uffici in precedenti occasioni o variati successivamente all'ultima trasmissione;
 - e) nel caso di un rapporto di partenariato, le lettere d'intenti sottoscritte dai legali rappresentanti dei partner unitamente alla relativa fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, fatte salve le ipotesi di firma digitale, redatte utilizzando il modello pubblicato sul sito web della Regione (<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale/comunita-linguistiche/FOGLIA17/>);
 - f) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o del sottoscrittore della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale.
2. I soggetti di cui all'art.4, c.1, lett.a), b) e c), possono presentare una sola domanda di finanziamento.
3. La domanda di finanziamento è presentata al Servizio, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o dalla persona munita di poteri di firma.
4. Le domande, prive della firma digitale o della firma autografa corredata della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente o della persona munita di poteri di firma, sono inammissibili.
5. La domanda è inviata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), intestata al soggetto richiedente, a pena di inammissibilità.
6. La domanda è presentata **entro le ore 23.59.59 del 31 luglio 2024**, a pena di inammissibilità.
7. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di invio di cui al c.6, si considerano la data, l'ora, il minuto e il secondo della spedizione, come risultanti dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della posta elettronica certificata.

Art.12 Cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili le domande di finanziamento:
 - a) presentate da soggetti diversi da quelli di cui all'art.4, c.1, lett.a), b) e c);
 - b) non presentate secondo le modalità e i termini di cui all'art.11;
 - c) presentate in numero di due o più dal medesimo soggetto;
 - d) presentate da soggetti diversi, ma riferite al medesimo programma;
 - e) per le quali non sia stata prodotta, entro il termine di cui all'art.14, c.2, la documentazione richiesta dal Servizio a fini istruttori;

- f) il cui importo del finanziamento richiesto sia inferiore a euro 5.000,00 o superiore al massimo previsto ai sensi dell'art.10, c.3.
- g) per le quali il programma di iniziative e interventi proposto è avviato prima della presentazione della domanda di finanziamento, ai sensi dell'art.20, c.1.

Capo V - Comunicazione di avvio del procedimento, istruttoria delle domande, valutazione dei programmi di iniziative e interventi, concessione e liquidazione del finanziamento

Art.13 Comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di finanziamento, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento, secondo le modalità previste dall'art.14, L.R. n.7/2000, mediante pubblicazione sul sito web della Regione (<https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale/comunita-linguistiche/FOGLIA17/>).

Art.14 Istruttoria delle domande

1. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande presentate, verificando la completezza e la regolarità formale delle stesse, la sussistenza dei requisiti e l'ammissibilità delle spese.
2. Se la domanda è ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente, indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione e/o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è inammissibile.
3. Se nella domanda di finanziamento non sono indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione, non è richiesta alcuna integrazione, con assegnazione di un punteggio pari a zero in relazione a quel criterio.
4. Nel caso di un programma di iniziative e interventi presentato nell'ambito di un rapporto di partenariato, se la domanda di contributo non è corredata dalle lettere di intenti e da fotocopia dei documenti d'identità in corso di validità di tutti i legali rappresentanti dei partner, fatte salve le ipotesi di firma digitale, non è richiesta alcuna integrazione e il partner per il quale non è presentata la documentazione richiesta non è considerato ai fini della valutazione.
5. I programmi di iniziative e interventi oggetto delle domande di finanziamento risultate ammissibili sono valutati dalla Commissione di valutazione di cui all'art.15.

Art.15 Commissione di valutazione

1. Ai fini della valutazione dei programmi di iniziative e interventi oggetto delle domande di finanziamento risultate ammissibili e della predisposizione dello schema di graduatoria sulla base dei criteri di cui all'art.16, con decreto del Direttore del Servizio è costituita un'apposita Commissione valutativa, composta da tre funzionari regionali, tra i quali uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di verbalizzante.

Art.16 Criteri per la valutazione dei programmi di iniziative e interventi

1. Ai fini della formulazione della graduatoria, i programmi di iniziative e interventi oggetto delle domande di finanziamento risultate ammissibili sono valutati in base ai criteri e ai rispettivi punteggi di cui all'Allegato A al presente bando.
2. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
 - a) i programmi di iniziative e interventi che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi soggettivi;
 - b) l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art.17 Graduatoria dei programmi di iniziative e interventi ammissibili

1. Ai sensi dell'art.6, c.336, lett.a), L.R. n.27/2012 (*Legge finanziaria 2013.*), entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di finanziamento, con decreto del Direttore del Servizio pubblicato sul sito web della Regione (<https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale/comunita-linguistiche/FOGLIA17/>), sono approvati:

- a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio e con l'applicazione dei criteri di cui all'art.16, c.2, dei programmi di iniziative e interventi da finanziare, con l'importo del finanziamento regionale rispettivamente assegnato, nonché degli interventi ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per carenza di risorse;
 - b) l'elenco degli interventi non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
2. La pubblicazione della graduatoria nel sito web della Regione vale come comunicazione ai soggetti proponenti.
 3. Il soggetto beneficiario comunica al Servizio l'accettazione o la rinuncia al finanziamento mediante PEC entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale a rinuncia al finanziamento. In caso di mancata comunicazione o di rinuncia da parte di uno o più assegnatari, si procede allo scorrimento della graduatoria.
 4. Se le risorse disponibili non sono sufficienti ad assicurare la richiesta di finanziamento a favore dell'ultimo programma di iniziative e interventi inserito in graduatoria tra quelli da finanziare, il soggetto beneficiario garantisce la copertura dell'intero costo del programma con altre fonti di finanziamento, ai fini della concessione del finanziamento per l'importo inferiore a quello richiesto.

Art.18 Concessione e liquidazione del finanziamento

1. I finanziamenti sono concessi nei limiti delle risorse disponibili.
2. Ai soggetti beneficiari di cui all'art.4, c.1, lett.b) e lett.c), l'importo del finanziamento concesso è liquidato in via anticipata, su richiesta, nella misura dell'80 per cento. Il saldo è liquidato con l'approvazione del rendiconto.
3. Ai soggetti beneficiari di cui all'art.4, c.1, lett.a), il finanziamento, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.118/2011, è concesso e liquidato in base al cronoprogramma dell'attività finanziata con l'indicazione dei termini di realizzazione della stessa indicato in domanda, a meno di eventuali aggiornamenti del cronoprogramma stesso comunicati all'atto dell'accettazione. In ogni caso, l'importo anticipato non può eccedere l'80 per cento del cronoprogramma e il saldo è liquidato con l'approvazione del rendiconto.

Capo VI - Variazioni dei programmi di iniziative e interventi

Art.19 Variazioni dei programmi di iniziative e interventi

1. Le variazioni dei programmi di iniziative e interventi che comportano una modifica sostanziale non sono ammissibili.
2. Sono modifiche sostanziali le variazioni che:
 - a) alterano significativamente i contenuti e gli obiettivi del programma, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda;
 - b) ai fini della graduatoria, avrebbero comportato un punteggio di valutazione inferiore rispetto a quello attribuito al primo programma ammissibile a finanziamento, ma non finanziabile per carenza di risorse.
3. Le variazioni ai programmi, che non comportano una modifica sostanziale ai sensi del c.2, sono ammissibili.
4. La richiesta di variazione deve essere preventivamente comunicata al Servizio mediante PEC. Il Servizio valuta la variazione e, a tal fine, se necessario, convoca nuovamente la Commissione.
5. Non è una modifica sostanziale una variazione economica delle voci di spesa inferiore o uguale al 10 per cento delle voci di spesa del preventivo presentato in sede di domanda e non necessita di autorizzazione preventiva. La variazione non può comportare il superamento dell'importo già concesso.

Capo VII - Realizzazione dei programmi di iniziative e interventi e rendicontazione della spesa

Art.20 Avvio del programma e tempi di realizzazione

1. I programmi proposti sono avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di finanziamento, a pena di inammissibilità della domanda.
2. I programmi oggetto del finanziamento sono conclusi entro un anno dalla data del provvedimento di concessione.

3. Il termine di cui al c.2 può essere prorogato per una sola volta e per un periodo massimo di tre mesi, su istanza motivata del soggetto beneficiario presentata, a pena di inammissibilità, mediante PEC prima della scadenza del termine medesimo.

Art.21 Rendicontazione della spesa

1. I soggetti beneficiari presentano la rendicontazione relativa al finanziamento erogato secondo le modalità di cui agli artt.41, 41 bis, 42 e 43, L.R. n.7/2000.
2. I soggetti beneficiari di cui all'art.43, L.R. n.7/2000, presentano la rendicontazione della spesa mediante il modulo pubblicato sul sito web della Regione (<https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale/comunita-linguistiche/FOGLIA17/>). Al rendiconto sono allegati:
 - a) l'elenco analitico della documentazione giustificativa in formato elettronico elaborabile.
 - b) un bilancio consuntivo relativo al programma di iniziative e di interventi per cui è stato concesso il contributo oggetto di rendicontazione, ripartito nelle voci di entrata e nelle voci di uscita;
 - c) una relazione descrittiva del programma di iniziative e interventi per cui è stato concesso il contributo oggetto di rendicontazione, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti e, in caso di partenariato, l'attività svolta dai vari partner;
 - d) copia del materiale promozionale di cui all'art.26, c.1;
3. I Comuni presentano la rendicontazione della spesa ai sensi dell'art.42, L.R. n.7/2000, confermando, altresì, di aver rispettato le percentuali delle spese ammissibili di cui all'art.8.
4. La documentazione di rendiconto è presentata mediante PEC entro il termine di cui all'art.20, cc.2-3.
5. Il Servizio può richiedere integrazioni necessarie alla verifica della rendicontazione prodotta. Le integrazioni sono fornite entro il termine stabilito dal Servizio, decorso inutilmente il quale le spese non giustificate sono considerate inammissibili ai fini della rendicontazione.

Art.22 Documentazione giustificativa delle spese

1. La documentazione giustificativa delle spese è intestata al soggetto beneficiario ed è costituita dalla fattura o da un documento equivalente.
2. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa, se permettono di conoscere la natura del bene o del servizio acquistato e il pagamento è riconducibile al soggetto beneficiario.
3. La documentazione giustificativa delle spese è corredata del documento attestante l'avvenuto pagamento. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale.
4. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle buste paga e, in relazione agli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi, dal modulo F24 o dal CUD relativo al lavoratore.
5. Nel caso di F24 cumulativi, il soggetto beneficiario presenta un prospetto analitico che dettaglia la composizione del pagamento.
6. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti funzionali al programma di iniziative e interventi finanziato sono comprovate da documentazione recante le generalità degli stessi, nonché la durata e il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale detti soggetti sono stati ospitati.
7. Le spese telefoniche sono documentate dall'abbonamento intestato al soggetto beneficiario. Nel caso di ricariche telefoniche, il numero di telefono ricaricato deve essere intestato al soggetto beneficiario.

Capo VIII - Revoche, verifiche e controlli

Art.23 Rideterminazione del finanziamento

1. Il finanziamento è rideterminato se, dalla rendicontazione della spesa relativa al programma di iniziative e interventi finanziato, emerge che:
 - a) il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
 - b) la spesa rendicontata è inferiore al finanziamento concesso;
2. La rideterminazione di cui c.1 è effettuata se il finanziamento rideterminato non è inferiore all'importo minimo di euro 5.000,00, ai sensi dell'art.10, c.4.
3. La rideterminazione comporta la restituzione delle somme eccedenti il finanziamento rideterminato, ai sensi della L.R. n.7/2000, Titolo III, Capo II.

Art.24 Revoca del decreto di concessione del finanziamento

1. Il decreto di concessione del finanziamento è revocato nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del soggetto beneficiario;
 - b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di cui all'art.4, c.1;
 - c) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'art.20, cc.2-3;
 - d) mancata emissione del decreto di approvazione del rendiconto entro dodici mesi dalla data di presentazione della relativa documentazione, per causa imputabile al soggetto beneficiario;
 - e) rendicontazione della spesa in misura inferiore all'importo minimo di euro 5.000,00, ai sensi dell'art.10, c.4;
 - f) nei casi di rideterminazione, se il finanziamento rideterminato è inferiore all'importo minimo di euro 5.000,00, ai sensi dell'art.10, c.4.
 - g) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa è inferiore al 50 per cento del finanziamento concesso;
 - h) modifica sostanziale del programma di iniziative e interventi originariamente presentato, ai sensi dell'art.19, c.2;
 - i) modifica non sostanziale del programma di iniziative e interventi originariamente presentato non comunicata o non autorizzata, ai sensi dell'art.19, c.4;
 - j) mancata realizzazione del programma di iniziative e interventi finanziato.
2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già liquidate, ai sensi del Titolo III, Capo II, L.R. n.7/2000.

Art.25 Ispezioni e controlli

1. Il Servizio può effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell'art.44, L.R. n.7/2000.

Capo IX - Obblighi per i soggetti beneficiari

Art.26 Obblighi di pubblicità e di informazione

1. Il materiale promozionale del programma di iniziative e interventi finanziato, come volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti web dedicati, riporta il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria.
2. Nel corso della realizzazione del programma di iniziative e interventi, i soggetti beneficiari comunicano i dati eventualmente richiesti dall'Amministrazione regionale.

Art.27 Comunicazioni con l'Amministrazione regionale

1. Ai fini del presente bando, tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale sono effettuate mediante posta elettronica certificata (PEC).

Capo X - Disposizioni finali

Art.28 Approvazione e Rinvio

1. Ai sensi dell'art.17, c.1, L.R. n.20/2009, il presente bando è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione di cui all'art.15 della legge.
2. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si applicano le disposizioni della L.R. n.7/2000.

Art.29 Informativa ai sensi dell'art.13, Regolamento europeo 2016/679/UE (GDPR)

1. In conformità alla normativa vigente, il trattamento dei dati forniti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la partecipazione al presente bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza. In particolare:
 - il Titolare del trattamento è l'Amministrazione regionale nel suo complesso, rappresentata dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, con sede in Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste. PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it;

- il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, e-mail: privacy@regione.fvg.it, PEC: privacy@certregione.fvg.it;
- il Responsabile del trattamento dei dati personali è la Società Insiel spa, via S. Francesco d'Assisi 43, 34133 Trieste, tel. + 39 040 3737 111, fax + 30 040 3737 333, e-mail: privacy@insiel.it;
- il Titolare tratta i dati personali acquisiti ai sensi delle liceità ex art.6 del GDPR per adempiere un obbligo legale al quale è soggetta l'Amministrazione regionale: L.R. n.20/2009, art.17, c.1. In particolare, per le finalità connesse alla concessione di contributi ai soggetti di cui all'art.4, c.1, lett.a), b) e c), del presente Bando. Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto a fornire i dati personali comporta l'impossibilità di accedere ai benefici previsti.
- i dati personali sono resi accessibili: ai dipendenti e collaboratori del Titolare, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. Le persone che trattano i dati degli utenti sono tenute a trattare i dati secondo i principi del GDPR e quindi sono vincolate, oltre che al rispetto delle norme di settore sulla privacy, al segreto d'ufficio;
- i dati personali raccolti non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che disposizioni di legge o di regolamento dispongano diversamente;
- il trattamento dei dati avviene con modalità informatiche e telematiche che consentono la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di riservatezza dei dati personali;
- i dati personali vengono conservati per il periodo necessario al loro trattamento per le finalità indicate e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e digitale;
- gli interessati al trattamento dei dati personali possono esercitare, nei limiti previsti dal Capo III, i diritti previsti dagli artt.15-21 del GDPR: l'apposita istanza all'AR è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'Ente (Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, e-mail: privacy@regione.fvg.it, PEC: privacy@certregione.fvg.it). Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art.77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art.79 del Regolamento).

ALLEGATO A - Criteri per la valutazione dei programmi di iniziative e interventi (riferito all'art.16)

CRITERIO		PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI-PUNTI	
N.	CRITERI OGGETTIVI	60/100	INDICATORI	PUNTI
1	Partenariato: numero di soggetti che, sulla base di un accordo sottoscritto tra gli stessi, con l'indicazione del soggetto Capofila, propongono congiuntamente la realizzazione dell'attività programmata.	20	nessun partner	0
			2 partner oltre al Capofila	6
			3 partner oltre al Capofila	12
			4 o più partner oltre al Capofila	20
2	Esperienza del richiedente: esperienza maturata con la realizzazione di iniziative sostenute dalla Regione ai sensi della L.R. n.20/2009 negli ultimi cinque anni.	10	nessuna iniziativa	0
			almeno 1 iniziativa	3
			da 2 a 3 iniziative	7
			più di 3 iniziative	10
3	Eventi in collaborazione culturale: numero di eventi organizzati con enti operanti in territori nazionali ed esteri ove sono presenti minoranze di lingua tedesca o altre minoranze linguistiche.	10	1 evento con 1 ente	0
			1 evento con più enti	3
			più eventi con 1 ente	7
			più eventi con più enti	10
CRITERI OGGETTIVI APPLICATI AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART.4, C.1, LETT.A)				
4	Grado d'impatto: numero di comuni o loro frazioni in cui si realizza l'attività programmata.	10	1 comune/frazione	0
			da 2 a 3 comuni/frazioni	3
			da 4 a 5 comuni/frazioni	7
			più di 5 comuni/frazioni	10
5	Settori culturali o espressioni d'arte: numero di settori culturali o di espressioni d'arte utilizzati in relazione all'attività programmata.	10	1 settore culturale o espressione d'arte	0
			da 2 a 3 settori culturali o espressioni d'arte	3
			da 4 a 5 settori culturali o espressioni d'arte	7
			più di 5 settori culturali o espressioni d'arte	10
CRITERI OGGETTIVI APPLICATI AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART.4, C.1, LETT.B) E C)				
4	Grado di forza: numero di associati e dipendenti del Capofila e dei soggetti partner, comprovato dal libro soci o da un contratto di lavoro, che rivestono parte attiva nella realizzazione dell'attività programmata.	10	inferiore a 10	0
			compreso tra 10 e 24	3
			compreso tra 25 e 50	7
			superiore a 50	10
5	Requisiti di rappresentatività: riconoscimento conferito al soggetto proponente quale ente rappresentativo delle minoranze di lingua tedesca del FVG, ai sensi dell'art.14, L. R. n.20/2009.	10	soggetto non riconosciuto	0
			soggetto riconosciuto	10
N.	CRITERI SOGGETTIVI	40/100	INDICATORI	PUNTI
1	Congruenza delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in rapporti alla realizzazione dell'attività programmata.	5	valutazione insufficiente	0
			valutazione sufficiente	1
			valutazione buona	2-3
			valutazione ottima	4-5
2	Capacità dell'attività programmata di valorizzare la lingua e la cultura delle minoranze di lingua tedesca del FVG.	10	valutazione insufficiente	0
			valutazione sufficiente	1-4
			valutazione buona	5-7
			valutazione ottima	8-10
3	Innovatività e originalità dell'attività programmata o delle modalità di realizzazione della stessa.	10	valutazione insufficiente	0
			valutazione sufficiente	1-4
			valutazione buona	5-7
			valutazione ottima	8-10
4	Capacità di trasmissione intergenerazionale della lingua di minoranza e del relativo patrimonio culturale	10	valutazione insufficiente	0
			valutazione sufficiente	1-4
			valutazione buona	5-7

			valutazione ottima	8-10
5	Capacità di comunicare e promuovere l'attività programmata anche mediante l'utilizzo dei nuovi media	5	valutazione insufficiente	0
			valutazione sufficiente	1
			valutazione buona	2-3
			valutazione ottima	4-5

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE